

I.I. 3176

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI



GENOVA 2021

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

**DISCIPLINARE TECNICO
PER LA STANDARDIZZAZIONE
DEI RILIEVI IDROGRAFICI**



GENOVA 2021

© Copyright, IIM Genova 2021
Istituto Idrografico della Marina
Passo Osservatorio, 4 – 16135 - Genova
Tel. 010 24431 Telefax: 010 261400
PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it
PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it
Sito: www.marina.difesa.it

“Questo documento contiene dati protetti da Copyright. Qualsiasi riproduzione o adattamento in qualsiasi forma, anche parziale, ivi comprese elaborazioni numeriche o fotocopie, è vietata senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Istituto Idrografico della Marina.”

Stampato dall’Istituto Idrografico della Marina – Ufficio Editoriale - marzo 2021



Marina Militare

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

APPROVAZIONE 1/2021

Il Direttore dell'Istituto Idrografico della Marina,

VISTO l'articolo 117, comma 2 lettera r) della Costituzione;

VISTA la Legge 2 febbraio 1960, n. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e in particolare l'art. 1 dove si sancisce che l'Istituto Idrografico della Marina è organo cartografico dello Stato e che le carte nautiche sono "cartografia ufficiale" dello Stato;

VISTO l'art. 27 comma 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA la Legge 15 novembre 1973, n. 925 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione Idrografica Internazionale (*International Hydrographic Organization - IHO*);

VISTA la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 - G.U. n. 190 del 12 luglio 1980 - Suppl. Ordinario) e in particolare le regole 2 e 9 del Capitolo V così come emendate;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 - Riordino della legislazione in materia portuale e in particolare gli articoli 4, 5, 5 bis e 8;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 94 e 105;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e in particolare gli articoli 68 - Specifiche tecniche, 127 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 141 - Collaudo dei lavori pubblici;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e in particolare i Titoli II - Progettazione e verifica del progetto e X - Collaudo dei lavori;

PRESO ATTO che a livello internazionale sono state emesse dall'International Hydrographic Organization le nuove norme per la standardizzazione e la realizzazione dei rilievi idrografici al fine di migliorare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino tramite la pubblicazione "*Standards for Hydrographic Surveys (IHO S-44)*" 6^a Edizione, settembre 2020;

VISTE le Pubblicazioni **S-5A** - *STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY "A" HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.2 – June 2018)*, Published by the International Hydrographic Bureau MONACO e **S-5B** *STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY "B" HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.1 – June 2017)*, Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Servizio idrografico della Marina militare;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare gli articoli 221 e 222 comma 1 lettere b), c), g) e l), nei quali sono conferite all'Istituto Idrografico della Marina le funzioni di concorrere alla sicurezza della navigazione, di redigere normative tecniche per la standardizzazione dei rilievi idrografici e di conferire la qualifica di idrografo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 37) - Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32-Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017 – inerente le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e le pianificazioni discendenti;

VISTO il foglio prot. n. 745 del 29 gennaio 2016 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il quale si richiamano le Autorità Portuali e i Provveditorati interregionali OO.PP. al rispetto del contenuto del Disciplinare tecnico edito dall'Istituto Idrografico della Marina;

CONSIDERATO che la pubblicazione "*Standards for Hydrographic Surveys (IHO S-44)*" determina solo le accuratezze minime standard per garantire la sicurezza della navigazione chiarendo:

- che spetta a ogni singolo Stato determinare eventuali e più appropriate procedure specifiche e accuratezze più stringenti;
- che è compito dei singoli Uffici Idrografici nazionali emanare le norme tecniche nazionali anche al fine di adeguarle al singolo uso e alle specifiche esigenze;

RITENUTO pertanto di dover concorrere a garantire la sicurezza della navigazione nei porti, nei canali di accesso agli stessi e nei litorali anche attraverso l'emanazione di regole attuative di norme riconosciute a livello nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che l'accuratezza, la precisione e la verificabilità della misura del fondale hanno immediati e diretti riflessi sulla sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino e non dipendono solo dalla precisione dello strumento utilizzato, ma soprattutto dai processi e dalle lavorazioni impiegati;

CONSIDERATO che solo attraverso l'adozione di un sistema e di una modalità unici di esecuzione del rilievo idrografico le misure di profondità possono essere ripetibili, comparabili e soprattutto verificabili;

RITENUTO opportuno, anche alla luce all'evoluzione tecnologica, determinare più stringenti limiti di accuratezza delle misure per particolari aree sensibili dove insistono maggiori quantità di traffici di merci pericolose o inquinanti, quali i porti maggiori e i canali di accesso agli stessi;

CONSIDERATO che il navigante viene a conoscenza dello stato giuridico e fisico dei luoghi principalmente tramite la documentazione nautica ufficiale dello Stato e in particolare tramite la carta nautica e che quindi su tali documenti le informazioni devono essere riportate;

CONSIDERATO che tutti i rilievi idrografici da chiunque effettuati devono essere inviati all'Istituto Idrografico della Marina ai sensi dell'art. 222 del DPR 90/2010, e che lo stesso li utilizza per la realizzazione della Cartografia Ufficiale dello Stato, cartografia che costituisce, ai sensi del DPR 1 dicembre 2017 in materia di pianificazione degli spazi marittimi, la base unica per la pianificazione stessa e che pertanto i dati da chiunque raccolti devono essere comparabili tramite l'adozione di comuni modalità e procedure;

CONSIDERATO che la normativa INSPIRE prevede che le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali al fine di renderli fruibili fra le stesse autorità ed anche per l'utenza e che ciò può avvenire solo qualora la misurazione e la raccolta sia effettuata in maniera armonizzata e standardizzata, poiché un dato non armonizzato non è comparabile né raffrontabile;

ART. 1

Approvazione

E' approvato il seguente Disciplinare:

il DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI (I.I. 3176 – ed. 2021) di seguito allegato.

La presente edizione abroga l'edizione 2016.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare è applicabile a tutti i rilievi idrografici da chiunque effettuati svolti in acque marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale italiana.

GENOVA, li 8 marzo 2021

IL DIRETTORE
Contrammiraglio Massimiliano NANNINI

INDICE

1. Premessa.....	11
2. Introduzione.....	11
3. Fonti normative e tecniche.....	13
4. Campo di applicazione.....	13
5. Competenze e responsabilità.....	13
6. Requisiti tecnici di esecuzione dei rilievi idrografici.....	14
6.1. Generalità.....	14
6.2. Classificazione dei rilievi idrografici.....	15
6.2.1 Ordine Speciale Nazionale.....	15
6.3. Datum Temporale Nazionale.....	15
6.4. Determinazione dei punti geodetici di inquadramento del rilievo.....	16
6.5. Misure di posizione planimetrica dei fondali.....	16
6.6. Incertezza della posizione planimetrica dei fondali.....	16
6.7. Misura della profondità.....	16
6.8. Incertezza nella misura dei dati di profondità.....	17
6.9. Determinazione di linea di costa e ausili alla navigazione.....	17
6.10. Ricerca relitti.....	17
6.11. Misura del livello del mare.....	17
6.11.1. Variazioni del livello del mare.....	17
6.11.2. Monitoraggio del livello del mare.....	18
6.11.3. Misura del livello durante le operazioni di rilievo.....	19
6.12. Misura della corrente.....	20
6.13. Natura del fondo.....	20
6.14. Misurazioni della velocità del suono in acqua.....	21
6.15. Attributi dei dati (metadati).....	21
6.16. Apparecchiature/strumenti.....	22
6.17. Stima dell'incertezza della misura.....	23
6.18. Presentazione dei risultati.....	23
7. Tabelle - Minimi standard per rilievi idrografici.....	24
7.1. Introduzione.....	24
7.2. Standard minimi per i rilievi idrografici.....	24
7.2.1. Standard batimetrici.....	24
7.2.2. Altri Standard relativi al posizionamento e alle correnti.....	24

Annexo 1 Elenco delle operazioni da effettuare in occasione di rilievi idrografici.

Annexo 2 Documentazione minima necessaria per la verifica dei rilievi idrografici da parte dell'Istituto Idrografico della Marina.

Annexo 3 Normativa.

Annexo 4 Glossario.

Annexo 5 Stazione di monitoraggio mareometrica.

1. PREMESSA

Il presente *Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici* prescrive le modalità di esecuzione dei rilievi idrografici nelle acque marittime di competenza nazionale e si rivolge a chiunque svolga rilievi idrografici - privati e pubbliche amministrazioni – ed è formulato sulla base degli standard fissati nella 6^a edizione (settembre 2020) della S-44¹ dall'*International Hydrographic Organization* (IHO).

Seguire regole standard significa garantire l'affidabilità dei dati e di conseguenza la loro sicurezza, consentendo la comparabilità (si pensi ad esempio all'attività di collaudo delle opere o lo studio scientifico di un'area nel tempo) tra misure eseguite nella stessa zona di mare in tempi diversi e la verificabilità dei dati anche da parte dell'Istituto Idrografico della Marina (IIM).

Lo scopo del Disciplinare è regolamentare l'attività dei rilievi idrografici al fine di garantire la sicurezza nei porti, lungo i litorali, e in generale nelle acque di competenza nazionale, prescrivendo modalità e tecniche omogenee per la conduzione dei rilievi idrografici da adottarsi su tutto il territorio nazionale.

Il Disciplinare si propone altresì di conseguire sinergie progettuali e operative tra enti pubblici i quali, operando in attività di interesse comune attraverso protocolli standardizzati, riusciranno a realizzare la cruciale riduzione della spesa pubblica ottimizzando le risorse.

L'Istituto Idrografico della Marina, organo cartografico di Stato, ha redatto il Disciplinare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il quale prevede tra i compiti dell'Istituto quello di “*redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici...omissis...comunque inerenti alla sicurezza della navigazione*” (art. 222, comma 1 lettera c), quello di “*curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi*” (art. 222 comma 1 lettera f) e, non ultimo, “*disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.*” (art. 222 comma 1 lettera l)².

2. INTRODUZIONE

Il presente Disciplinare è stato redatto sulla base della 6^a edizione della IHO S-44 “*Standards for Hydrographic Surveys*”, ma è rivolto specificatamente alla realtà nazionale: tiene conto delle peculiarità delle acque italiane e introduce alcuni elementi propri quali il monitoraggio del livello medio mare locale e l'Ordine di Rilievo Speciale Nazionale.

Le disposizioni contenute nella S-44 rappresentano lo standard di riferimento per i rilievi idrografici a livello internazionale e tutte le informazioni nautiche raccolte e pubblicate ai fini della navigazione marittima secondo l'*International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) devono rispettarle. In considerazione di alcune peculiarità delle coste e dei porti italiani, tuttavia, il presente Disciplinare stabilisce parametri più restrittivi rispetto alla S-44 quando le circostanze lo richiedono, per esempio nelle aree portuali e negli ingressi ai porti.

¹ L'elenco dei riferimenti internazionali è indicato nell'Annesso 3 – Normativa.

² Il quadro di riferimento normativo è contenuto nell'Annesso 3 – Normativa.

I parametri definiti dal presente Disciplinare sono i requisiti minimi necessari per condurre i rilievi idrografici. In casi particolari il soggetto che commissiona i rilievi potrà imporre parametri più restrittivi rispetto a quelli richiesti dal presente Disciplinare, notificandolo espressamente nel capitolato di appalto e specificando nel dettaglio i requisiti superiori richiesti.

Il grado di rispondenza dei dati di un rilievo ai requisiti richiesti dipende da una molteplicità di fattori. Le incertezze³ trattate nei capitoli successivi si riferiscono all'incertezza propagata totale di tutte le parti del sistema. Per soddisfare i requisiti di cui al presente Disciplinare, per esempio, non basta semplicemente usare uno strumento che in teoria consente di ottenere la precisione desiderata: occorre considerare anche la calibrazione dello strumento stesso e il modo in cui interagisce con gli altri componenti del sistema di misurazione. Tenuto conto della grande varietà di strumentazione e di metodologie a disposizione dell'idrografo, e delle particolari caratteristiche del fondo marino, è impossibile prescrivere un'unica procedura da seguire per ogni possibile evenienza. È responsabilità del committente valutare le necessità caso per caso e specificarle con chiarezza nel capitolato d'appalto ed è responsabilità della ditta esecutrice svolgere i lavori con diligenza. Da questo punto di vista, occorre sottolineare che i tecnici addetti svolgono un ruolo fondamentale. A condurre i rilievi deve essere preposto personale con adeguate qualifiche e di provata esperienza, che andranno documentate nella relazione finale. Quelle descritte nelle pubblicazioni dell'IHO S-5A "*Standards of Competence for Category "A" Hydrographic Surveyors*", S-5B "*Standards of Competence for Category "B" Hydrographic Surveyors*" e S-47 "*Training courses in hydrography and nautical cartography*" sono le qualifiche di riferimento a livello internazionale.

La pagina "Personale idrografo" del sito dell'Istituto Idrografico della Marina riporta i nominativi di tutti gli idrografi abilitati FIG/IHO/ICA (*Fédération Internationale des Géomètres - International Hydrographic Organization - International Cartographic Association*) categoria "A" e "B" in ambito nazionale (<http://www.marina.difesa.it>).

Il presente Disciplinare vuole essere un punto di riferimento e fornire un supporto alla pianificazione e all'effettuazione di rilievi i cui dati possano garantire rappresentatività, tracciabilità e verificabilità superiori. Ormai l'idrografia non ha più come obiettivo soltanto la sicurezza della navigazione, ma anche quello più generale di supportare tutte le attività in mare, siano esse economiche, scientifiche, ambientali o inerenti la sicurezza e la difesa⁴. Per poter essere pienamente utilizzati i dati devono rispondere a determinati requisiti di incertezza e quindi vanno raccolti e gestiti secondo procedure standardizzate in ogni fase - acquisizione, elaborazione, verifica/collaudato e presentazione - e devono essere corredati di tutti i metadati necessari per futuri controlli e confronti, anche su serie storica.

³ La definizione di incertezza è indicata nell'*Annesso 4 - Glossario*.

⁴ *Hydrography is the branch of applied sciences which deals with the measurement and description of the physical features of oceans, seas, coastal areas, lakes and rivers, as well as with the prediction of their change over time, for the primary purpose of safety of navigation and in support of all other marine activities, including economic development, security and defence, scientific research, and environmental protection. [L'idrografia è quella branca delle scienze applicate che si occupa della misura e della descrizione delle caratteristiche fisiche di oceani, mari, aree costiere, laghi e fiumi, nonché della previsione dei relativi cambiamenti nel tempo, con lo scopo primario di garantire la sicurezza della navigazione e di supportare tutte le altre attività in mare, compresi lo sviluppo economico, la sicurezza e la difesa, la ricerca scientifica e la tutela dell'ambiente]* (<https://iho.int/en/importance-of-hydrography>)

Il Disciplinare assicura che i rilievi vengano svolti con gli stessi parametri fondamentali e rispondano ai medesimi standard su tutto il territorio nazionale con i seguenti vantaggi:

- garantisce uniformità quanto a risultati di misura, *reference frame* e qualità in termini di incertezza, tipo di ricerca e oggetti discriminati;
- fornisce alle amministrazioni un documento unico cui fare riferimento nella stesura dei capitolati d'appalto.

Inoltre, la standardizzazione di procedure e requisiti a livello nazionale garantisce maggiore trasparenza sia per i soggetti che commissionano rilievi sia per quelli che li eseguono.

Questa nuova edizione del Disciplinare recepisce le principali novità introdotte con la 6^a edizione della IHO S-44, pubblicata a settembre 2020.

Nota: La pubblicazione di questa nuova edizione di Disciplinare non invalida i rilievi idrografici eseguiti in precedenza secondo le modalità indicate nelle precedenti edizioni del presente documento.

3. FONTI NORMATIVE E TECNICHE

Il quadro normativo alla base del presente Disciplinare è descritto nell'Annesso 3 - Normativa. Contiene i riferimenti normativi nazionali e le fonti cosiddette tecniche utilizzate per la redazione del Disciplinare.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare è applicabile a tutti i rilievi idrografici svolti in acque marittime, ma è stato redatto pensando in particolare all'ambito portuale e litoraneo.

La standardizzazione delle misure è cruciale per la certezza della situazione morfo-batimetrica dei porti. Le Autorità di Sistema Portuale, e in generale gli enti competenti, devono assicurare la navigabilità attraverso la verifica funzionale e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone comuni, compresa la manutenzione dei fondali dei porti di loro competenza, che avviene anche attraverso l'esecuzione di rilievi idrografici.

5. COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Il personale e la sua competenza è essenziale per la buona riuscita di un rilievo idrografico, specie se interessa aree delicate come quelle portuali e litoranee. È fondamentale pertanto che gestione, verifica/controllo ed esecuzione delle operazioni siano affidate a personale di comprovata capacità specifica nel settore idrografico, acquisita attraverso un adeguato percorso di formazione professionale e supportata da esperienza pratica. Una provata solidità professionale è indispensabile soprattutto nelle aree ad alto rischio.

Chi commissiona il rilievo deve quindi porre come condizione che a pianificare, dirigere, effettuare verificare e controllare le operazioni sia personale in possesso di adeguata competenza e professionalità e affidare a personale altrettanto competente l'incarico di verificare/collaudare/certificare le attività, in maniera tale da avere un contraddittorio reale.

Il rilievo idrografico potrà essere eseguito, pianificato e diretto e condotto solo dai soggetti in possesso delle seguenti abilitazioni come a fianco specificato:

- a) Possesso del Certificato di qualifica professionale nell'ambito delle regole imposte dall'IHO e riconosciuta FIG/IHO/ICA:
- I. categoria "A": ai sensi della pubblicazione IHO S-5A, il personale idrografo in possesso di questa certificazione è abilitato a condurre attività di pianificazione, progettazione, direzione, esecuzione, verifica/collaudo, certificazione e verifica a fini cartografici per la successiva rappresentazione sulla documentazione ufficiale dello Stato di un rilievo idrografico;
 - II. categoria "B": ai sensi della pubblicazione IHO S-5B, tale livello tecnico presuppone competenze più limitate e orientate alla figura professionale di *surveyor* e consente la mera esecuzione del rilievo.
- b) Fermo restando che per la trasposizione su Documentazione Ufficiale dello Stato il rilievo deve essere verificato da un soggetto in possesso di cat. A, in assenza delle qualifiche di cui al precedente punto a) il personale operante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- I. per pianificazione, progettazione, direzione esecuzione, verifica/collaud o e certificazione: una laurea⁵ o attestato post-laurea in *surveying* o discipline affini aventi i necessari contenuti tecnico-scientifici (quali ad esempio i contenuti descritti nella pubblicazione IHO S-5A) e una comprovata esperienza, competenza e professionalità maturata nel campo idrografico (almeno 2 anni di attività di *surveying* certificati);
 - II. per la mera esecuzione materiale dei rilievi idrografici (l'operatore o "*surveyor*"): un certificato che attesti la frequenza di un corso di *surveying* oppure almeno un anno di attività sul campo.

6. REQUISITI TECNICI DI ESECUZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

6.1. Generalità

Per garantire risultati rappresentativi della realtà, l'esecuzione dei rilievi idrografici deve rispettare le regole del presente Disciplinare.

In particolare, si dovrà:

- valutare la fattibilità del lavoro, definire gli strumenti da usare, le modalità di conduzione e le tempistiche di acquisizione e processing;
- calibrare, tarare e controllare correttamente la strumentazione;
- eseguire il lavoro con professionalità e diligenza acquisendo i dati in conformità a quanto descritto nelle Tabelle 1 e 2;
- valorizzare i dati raccolti con l'indicazione dei metadati e della stima dell'incertezza delle misure. In particolare, i dati spaziali devono essere riferiti a un datum geodetico planimetrico e verticale e corredati della necessaria stima dell'incertezza delle misure, essenziale per valutare l'Ordine del Rilievo;
- **certificare l'attività eseguita e il rispetto del presente Disciplinare.**

⁵ R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

6.2. Classificazione dei rilievi idrografici

Nella 6^a edizione della pubblicazione S-44, ai quattro Ordini di Rilievo Idrografico precedentemente definiti dall'IHO, è stato aggiunto un Ordine più restrittivo (“*Exclusive Order*”) al quale corrisponde, seppur con parametri ancora più rigorosi, l’Ordine Speciale Nazionale, che viene descritto al paragrafo seguente. I requisiti, tutti necessari, per l’effettuazione dei rilievi sono suddivisi per tipologie di Ordine e riassunti nelle Tabelle 1 e 2.

In genere le aree portuali e quelle avan-portuali particolarmente delicate, e comunque tutte le aree caratterizzate da specifiche criticità, sono interessate da due classi di rilievo (Ordine Speciale Nazionale e Ordine Speciale) mentre le restanti aree litoranee, costiere e d'altura sono interessate da rilievi di Ordine 1a, 1b e 2. La nuova edizione del Disciplinare, in aderenza alla 6^a edizione della S-44, suddivide gli standard dei rilievi idrografici per la sicurezza della navigazione in due tabelle. La Tabella 1 definisce i minimi standard batimetrici, la tabella 2 definisce altri minimi standard relativi al posizionamento di oggetti, ausili alla navigazione e topografia sopra il *vertical datum* e alla misurazione delle correnti.

Questi ultimi standard (Tabella 2) si applicano solo nel caso in cui tali misure siano richieste per il rilievo.

6.2.1. Ordine Speciale Nazionale

Ha lo scopo di stabilire uno standard più rigoroso rispetto all’Ordine Speciale e in linea con l’Ordine Esclusivo raccomandato dall’IHO e riguarda i rilievi idrografici condotti in aree di basso fondale considerate critiche per la sicurezza della navigazione e/o finalizzati a operazioni particolari per le quali è richiesta un’incertezza dei dati più stringente.

Questo Ordine è obbligatorio quando il rilievo idrografico è eseguito sia in aree in cui il battente d’acqua sotto chiglia è critico e le aree di interesse sono caratterizzate da specifici criteri di manovrabilità, sia quando le stesse misure di fondale servano a:

- sicurezza della navigazione;
- protezione ambientale;
- operazioni di dragaggio;
- ricerche morfologiche di dettaglio;
- costruzioni o esame di costruzioni (in particolare per il loro controllo e mantenimento);
- verifiche funzionali dei limiti di utilizzo dell’area.

Quanto sopra non esclude la responsabilità del progettista alla valutazione caso per caso circa l’applicazione dello stesso in tutte le volte che le circostanze lo rendono necessario.

6.3. Datum Temporale Nazionale

Per essere rappresentativi, i dati idrografici hanno bisogno di essere riferiti a un unico datum temporale. A tal fine si raccomanda di utilizzare le potenzialità dei sistemi GNSS (*Global Navigation Satellite System*) che forniscono la stima dell’orario del datum temporale UTC (Universal Time Cordinated). Tutti i sistemi dovranno essere temporalmente sincronizzati attraverso l’impiego del GNSS (ZDA e 1pps) o similari. In caso di impossibilità o per maggiore verifica dovrà essere effettuato il controllo del *Time Delay* in fase di calibrazione dei sistemi/sensori.

6.4. Determinazione dei punti geodetici di inquadramento del rilievo

I punti di inquadramento geodetico del rilievo devono avere incertezza almeno centimetrica rispetto al datum di restituzione del rilievo - ETRF 2000 (2008). È consigliabile inquadrare il rilievo sui punti geodetici della rete IGM95 dell'Istituto Geografico Militare o su quelli di raffittimento delle regioni, province, ecc., agganciati alla rete di inquadramento principale, oppure su quelli della rete costiera dell'Istituto Idrografico della Marina.

Nel caso si usino servizi di correzione della posizione (siano essi via satellite o web, gratuiti o a pagamento, in tempo reale o in *post processing*) bisognerà specificare le incertezze che vengono raggiunte durante il rilievo.

6.5. Misure di posizione planimetrica dei fondali

Il posizionamento planimetrico dei fondali, dei pericoli e di tutti gli altri oggetti sommersi significativi deve essere restituito rispetto al sistema di riferimento geodetico stabilito dall'ordinamento⁶ in modo tale che l'incertezza orizzontale risulti conforme a quanto prescritto nella Tabella 1 in funzione dell'Ordine del Rilievo.

6.6. Incertezza della posizione planimetrica dei fondali

L'incertezza delle posizioni geografiche deve essere specificata nelle misure rispetto a un dato sistema di riferimento geodetico. Se l'incertezza di una posizione è influenzata da più parametri, occorre considerare il contributo di tutti i parametri all'errore totale di posizione. Occorre altresì adottare un metodo statistico che combini le differenti fonti d'errore per determinare l'incertezza del posizionamento; si ricorda che tale incertezza si riferisce ai *sounding* processati e non solo al sistema di posizionamento.

Per la determinazione della posizione con sistemi terrestri (sistemi ottici, a radiofrequenza, radar) devono essere utilizzati luoghi di posizione ridondanti. Gli apparati di posizionamento terrestre (sistemi ottici, a radiofrequenza, radar, inerziale) devono essere sottoposti a calibrazione e verifica della misura prima e dopo l'acquisizione dei dati. I sistemi satellitari GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, ecc.) devono essere in grado di tracciare un numero di satelliti tale da garantire un'incertezza nel posizionamento compatibile con l'Ordine del Rilievo.

6.7. Misura della profondità

I particolari anomali dell'area interessata dal rilievo devono essere esaminati dettagliatamente e il loro minimo fondale deve essere determinato. Le dimensioni minime degli ostacoli da rilevare a seconda dell'Ordine di Rilievo sono indicate nella Tabella 1.

Le profondità misurate devono essere ridotte a un determinato datum verticale attraverso correzione per riportare i dati alla superficie del mare (immersione, *heave*, velocità del suono) ed eliminare l'effetto della marea e del moto ondoso.

⁶ In aderenza al DPCM 10 novembre 2011, tutte le amministrazioni sono tenute all'utilizzo del sistema di riferimento geodetico ETRF 2000 (2008).

La strumentazione necessaria per ciascuna classe di rilievo idrografico deve essere scelta in funzione dell'Ordine del Rilievo. Per gli Ordini Speciale Nazionale, Speciale e 1a è prevista l'esplorazione totale del fondo. Per la scelta dello strumento e il suo utilizzo occorre tenere conto sia dell'incertezza delle misure sia delle dimensioni minime degli oggetti da rilevare richieste dall'Ordine selezionato.

6.8. Incertezza nella misura dei dati di profondità

La determinazione della topografia del fondo marino, le correzioni di livello e il rilevamento, la classificazione e la misurazione dei pericoli sul fondo sono obiettivi fondamentali del rilievo idrografico. Numerosi errori come *offset* statici, dinamici, velocità del suono, calibrazioni degli strumenti, influenzano i dati di profondità misurati e vanno tenuti in considerazione nella stima finale dell'incertezza. Il valore di incertezza massima tollerata, al livello di confidenza del 95%, può essere desunto dalla Tabella 1 applicando la formula indicata in funzione dell'Ordine del Rilievo e della profondità media.

6.9. Determinazione di linea di costa e ausili alla navigazione

Nell'esecuzione dei rilievi idrografici litoranei è necessario integrare i dati batimetrici con quelli a terra attraverso la determinazione della linea di costa e degli ausili alla navigazione (ad esempio fari, fanali e punti cospicui).

La linea di costa può essere determinata con tecniche di rilevamento dirette (GNSS, *Total Station*, *Laser Scanner*, ecc.) o indirette (a mezzo ortofoto, telerilevamento, ecc.), indicando sempre una stima dell'incertezza del risultato delle misure. Tale incertezza dovrà essere conforme a quanto stabilito nella Tabella 2. Gli ausili alla navigazione e i punti cospicui dovranno essere determinati con le stesse tecniche ed essere accompagnati dalla relativa incertezza, sempre entro i limiti stabiliti dalla Tabella 2.

6.10. Ricerca relitti

Ove non diversamente specificato, dovranno essere segnalati tutti i relitti pericolosi per la navigazione con battente minimo d'acqua inferiore a 50 m. È consigliabile segnalare anche i relitti rilevati con battenti d'acqua superiori a 50 m.

Per ciascun relitto dovranno essere individuate le seguenti informazioni:

- nome o identificativo e tipologia;
- posizione geografica nel datum planimetrico del rilievo;
- dimensioni (larghezza, lunghezza, massima altezza) e orientamento;
- minimo battente d'acqua sopra il punto più elevato del relitto;
- fondale minimo e massimo dell'area su cui poggia il relitto.

6.11. Misura del livello del mare

6.11.1. Variazioni del livello del mare

La variazione del livello del mare è funzione di diversi fenomeni che interagiscono tra loro, quali la marea astronomica, le condizioni meteorologiche e gli aspetti morfologici

del bacino di interesse (superficie della massa d'acqua, forma della costa, differenza di profondità, ecc.).

Per il calcolo preciso dell'ampiezza, della frequenza e dell'orario delle variazioni di livello del mare in un determinato periodo dell'anno e in un determinato punto della superficie terrestre, occorre quindi tenere conto di:

- aspetti astronomici;
- aspetti geografici (superficie delle acque, differenziale di profondità dei fondali, forma a cuneo delle baie ecc.);
- aspetti meteorologici quali intensità e direzione dei venti e gradiente di pressione atmosferica.

Siccome i dati idrografici devono essere normalizzati e riferiti a un datum verticale univoco, l'osservazione del livello del mare dovrà essere fatta per tutto il corso del rilievo e per almeno 29 giorni, se riferiti agli ordini da Speciale a 2, allo scopo di ottenere:

- le correzioni di livello per lo scandagliamento effettuato;
- i dati per le analisi di marea e per le successive previsioni.

Per affinare ancor di più le misure di livello e aumentarne il grado di attendibilità in funzione dell'Ordine del Rilievo richiesto e da conseguire, è necessario analizzare anche le fluttuazioni periodiche, specie ove queste presentino una certa regolarità come in presenza di sesse o di fluttuazioni di livello legate al ritmo delle stagioni, e pertanto è indispensabile misurare il livello per un lungo periodo (un anno solare o oltre nei casi di massima precisione/accuratezza).

Al fine di avere dati di marea rappresentativi della variazione del livello del mare dell'area interessata al rilievo, il mareometro deve essere posizionato nelle immediate vicinanze dell'area oggetto del rilievo.

6.11.2. Monitoraggio del livello del mare

Il rilievo idrografico ha come obiettivo restituire misure rappresentative del territorio. Per raggiungere il massimo grado di accuratezza ed in particolare per l'Ordine Speciale Nazionale, le misure di profondità devono essere confrontabili, rappresentative e utili per gli scopi per cui vengono raccolte. Essendo il livello dell'acqua variabile, esse perdono di rappresentatività se non sono rapportate a un riferimento verticale oggettivo, materializzato e costantemente monitorato e localizzato nelle immediate vicinanze dell'area del rilievo.

Conoscere il livello dell'acqua localmente è fondamentale non soltanto per la sicurezza navigazione (*Under Keel Clearance*), ma anche per la costruzione di opere in mare e per il *port management*. La posizione fisica del livello medio del mare rispetto alla morfologia del bacino e delle opere portuali/costiere è di importanza cruciale. Tale livello ha le seguenti caratteristiche:

- non è direttamente e fisicamente collegato al riferimento zero delle quote normalmente utilizzate a terra, il cosiddetto zero IGM (Istituto Geografico Militare – LMM Genova 1937-1946), in quanto localmente l'acqua varia il suo livello in funzione di complesse variabili che non dipendono soltanto dal campo della gravità;

- nel tempo varia la sua posizione fisica rispetto alla terraferma e al fondo del mare, per diversi fenomeni legati ai movimenti relativi dell'una e dell'altro;
- può essere modellizzato, ma le incertezze raggiungibili superano le incertezze degli strumenti di misura potenzialmente installabili (strumenti digitali di misura della variazione di livello del mare);
- rappresenta un riferimento che, una volta determinato, permette di monitorare nel tempo la situazione dell'area da un punto di vista idrografico.

Occorre pertanto predisporre nell'area di interesse una rete di misurazione atta a determinare e monitorare nel tempo la posizione del livello medio dell'acqua locale e la differenza altimetrica tra tale livello e:

- il riferimento delle quote a terra (zero IGM), attraverso i metodi di misura che garantiscono le minime incertezze;
- il sistema di riferimento geodetico, cioè la componente verticale del datum ellissoidico e relative rappresentazioni⁷.

In Annesso 5 è riportato un vademecum su come realizzare la rete di monitoraggio.

6.11.3. Misura del livello durante le operazioni di rilievo

L'osservazione del livello deve essere fatta per tutta la durata del rilievo allo scopo di ottenere le correzioni da applicare ai dati di profondità per riferirli correttamente al datum verticale del rilievo.

Al fine di riportare i dati osservati a un unico riferimento, è essenziale prevedere livellazioni dello strumento e sessioni geodetiche GNSS per determinare la quota ellissoidica del livello di riferimento da cui vengono misurati i dati del mareometro.

Per ottenere l'Ordine Speciale le osservazioni devono avere una durata minima di 29 giorni.

Per l'Ordine Speciale Nazionale bisogna analizzare anche le fluttuazioni di origine atmosferica, specie ove queste presentino una certa regolarità come in presenza di sesse o di fluttuazioni di livello legate al ritmo delle stagioni, e pertanto è indispensabile misurare la marea per un periodo più lungo, un anno o più.

Affinché i dati batimetrici possano essere sfruttati appieno, nella relazione finale va indicata la quota ellissoidica (ottenuta con misure GNSS) del datum prescelto, con relativa stima dell'incertezza.

Si rammenta che, allo scopo di consentire una corretta valorizzazione e verifica dei dati idrografici raccolti e per garantire la sicurezza della navigazione, un rilievo idrografico non può prescindere dalla misura delle variazioni di livello nel rispetto del TVU richiesto dall'Ordine del Rilievo.

⁷ Anche per ciò che riguarda la coordinata Z il già citato DPCM 10 novembre 2011 stabilisce che il sistema di riferimento geodetico da utilizzare è l'ETRF 2000 (2008).

6.12. Misura della corrente

La misura della corrente è uno dei fattori da tenere in considerazione e da mettere a corredo delle informazioni batimetriche soprattutto in canali, ingressi di porti, bocche di porto lagunari o comunque in tutte le zone dove la corrente può influenzare la navigazione.

6.13. Natura del fondo

Per definire la natura del fondo delle aree dei rilievi portuali e costiere e delle possibili zone di ancoraggio è obbligatorio effettuare dei campionamenti diretti (a mezzo benna, carotiere, *box corer*, ecc.), allegati, ove possibile, ad informazioni indirette (es. *backscatter*, video, foto, ecc.).

Lo scopo finale di queste acquisizioni (sia dirette che indirette) è la restituzione di prodotti digitali contenenti i dati sulla natura e la qualità del fondale.

I dati di natura del fondo sono di due tipi:

- dati puntuali con i risultati delle analisi di tipo granulometrico dei campionamenti diretti;
- dati areali con zone del fondale ad uguale natura e qualità, definite con le informazioni indirette.

La natura del fondo viene quindi caratterizzata in modo diverso in base dei sistemi utilizzati per l'acquisizione dati.

1) Sistemi MBES:

I *Multibeam Echosounder* permettono l'acquisizione e l'analisi del dato di *backscatter* acustico (alcuni modelli lo acquisiscono in automatico, altri necessitano di impostazioni software per acquisirlo). Durante un rilievo *Multibeam*, è necessario elaborare i dati di *backscatter* acustico, per suddividere l'area scandagliata in sottozone rappresentanti differenti classi di natura di fondo.

L'affidabilità della suddivisione in sottozone dipende molto dalla "qualità" del dato di *backscatter* acquisito. Rispetto ai dati batimetrici, l'acquisizione di dati di *backscatter* è molto più soggetta ad effetti di distorsione causati dalla velocità di scandagliamento, dalle condizioni meteomarine, dall'assetto, e in generale a tutti i fattori che spesso sono deputati all'esecuzione di un rilievo batimetrico MBES. Per questa ragione è assolutamente necessario attenersi scrupolosamente alle direttive emanate per le "operazioni di scandagliamento" di un rilievo multibeam delle aree portuali e costiere e garantire la ricerca totale tenendo conto che la ridondanza di dati "migliora" la qualità del dato acustico.

Caratterizzazione tramite sistemi MBES:

- a) campionamenti diretti si applicano ai rilievi con una profondità inferiore ai 200 m, per ciascuna delle sottozone così definite, è necessario effettuare un campionamento diretto del fondo, per definire il tipo di materiale.
- b) *Water Column*:

Alcuni modelli di *Multibeam Echosounder* permettono l'acquisizione di dati *Water Column*, ovvero le informazioni di risposta acustica dell'intera colonna d'acqua. Sono

dati che forniscono numerose informazioni aggiuntive utili alla caratterizzazione dell'area, sia sui parametri chimico fisici sia su dati aggiuntivi di batimetria.

Se il modello di scandaglio permette l'acquisizione di questi dati, è necessario farlo nei seguenti casi:

- nei pressi di tutte le aree di origine vulcaniche;
- al delta dei fiumi;
- nelle zone di mare ove in precedenza siano state riscontrate emissioni gassose di qualsiasi origine;
- in qualsiasi altra casistica che sia ritenuta rilevante dal *Surveyor*, mirata alla definizione di *target* sul fondo od all'interno della colonna d'acqua compresi eventuali relitti.

- 2) Se i sistemi di acquisizione del rilievo non permettono l'acquisizione e l'analisi del dato di *backscatter* (es. sistema interferometrico, LIDAR, ecc.), è necessario effettuare dei campionamenti di fondo selezionando le posizioni di acquisizione in base alla morfologia e alla batimetria. La quantità di campioni dovrà essere sufficiente per descrivere l'area scandagliata minimizzando l'incertezza.

6.14. Misurazioni della velocità del suono in acqua

Se la profondità è misurata mediante sistemi acustici, la misurazione della velocità del suono (VS) in acqua è essenziale. Per alcuni ecoscandagli (*multibeam wide swath*) è necessaria, oltre alla misura del profilo di velocità del suono lungo la colonna d'acqua, anche la misura diretta sulla testa del trasduttore. L'accuratezza di tali dati è condizione necessaria per il corretto tracciamento dei fasci acustici (*ray tracing*) e la conseguente determinazione del dato di profondità.

La misurazione della VS va effettuata ogniqualvolta l'operatore allo scandaglio lo ritenga necessario. Ovvero tutte le volte che la variazione dei parametri chimico/fisici della colonna d'acqua apporti una variazione della velocità della propagazione del suono tale da generare un'incertezza incompatibile con la massima ammissibile prevista per l'Ordine di Rilievo.

Gli ecoscandagli di nuova generazione sono quasi tutti dotati di *software* di acquisizione integrati con *tool* che consentono l'inserimento dei valori di VS misurati o ottenuti a mezzo calate di profilatori di velocità del suono (SVP, CTD) o sonde a perdere (XCTD, XBT). **Il metodo di misurazione della VS e la calibrazione dello strumento (accuratezza e distanza temporale) condiziona il livello di confidenza del dato di profondità.**

6.15. Attributi dei dati (metadati)

Per permettere una stima completa della qualità dei dati del rilievo è necessario registrare e/o documentare alcune informazioni a contorno dei dati. Tali informazioni (metadati) sono essenziali per lo sfruttamento dei dati del rilievo in tempi e contesti diversi, anche da parte di utenti differenti. I metadati devono comprendere informazioni su:

- il rilievo in generale (data, area, strumenti usati con relativi certificati di calibrazione, nome dell'Unità che ha effettuato il rilievo, personale coinvolto con relative qualifiche);
- il sistema di riferimento geodetico utilizzato, planimetrico e verticale;

- gli *offset* impostati;
- le procedure di calibrazione utilizzate (*multibeam patch test*, taratura alla sbarra) e relativi risultati;
- l'elenco delle velocità del suono utilizzate, corredate di orario di misura e posizione;
- le correzioni di livello, e relativa procedura utilizzata per il calcolo delle correzioni a partire dai dati misurati;
- le incertezze raggiunte e i rispettivi livelli di confidenza per posizioni, profondità e relativi modelli batimetrici utilizzati;
- Ordine del Rilievo.

I metadati devono essere preferibilmente in forma digitale e costituiscono parte integrante della registrazione del rilievo.

Per la rielaborazione completa dei modelli tridimensionali da parte dell'IIM, al fine di realizzare la documentazione nautica, occorre fornire i dati grezzi di acquisizione e non solo i prodotti delle elaborazioni fornite dai *software* di valorizzazione, come dettagliato in Annesso 2.

6.16. Apparecchiature/strumenti

Per essere conforme a un dato Ordine del presente Disciplinare, il rilievo deve essere effettuato con apparecchiature, *hardware* e *software* idonei al raggiungimento dei requisiti dettagliati nella Tabella 1 e 2. In particolare le apparecchiature impiegate devono consentire il raggiungimento delle incertezze richieste. A tal fine è necessario stabilire programmi di taratura e calibrazione periodica che soddisfino le specifiche prima di procedere al rilievo idrografico.

Le apparecchiature devono inoltre essere utilizzate da personale idoneo e addestrato all'impiego che dovrà avere sempre a disposizione le istruzioni sul loro uso e manutenzione (compresi i relativi manuali forniti dal costruttore).

Nella relazione finale devono essere indicati tutti gli elementi dei sistemi e delle apparecchiature utilizzati e i relativi *software* e devono essere allegati tutti i tracciati e le registrazioni effettuate durante l'esecuzione del rilievo.

Le registrazioni devono comprendere come minimo:

- l'identificazione dell'elemento del sistema o dell'apparecchiatura utilizzati e relativo *software*;
- il nome del costruttore, l'identificazione del tipo, il numero di serie o altra identificazione univoca;
- le verifiche di conformità delle apparecchiature alle specifiche;
- le procedure di *setting* e utilizzo operativo del sistema;
- le date, i risultati e le copie dei rapporti e dei certificati di tarature, regolazioni, criteri di accettazione e data di scadenza;
- il piano di manutenzione, ove appropriato, e lo stato di aggiornamento delle manutenzioni;
- ogni danno, malfunzionamento, modifica o riparazione subiti dai sistemi o dalle apparecchiature utilizzate.

Chi esegue il rilievo deve disporre di procedure pianificate per l'impiego e la manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature, al fine di assicurarne il corretto funzionamento e prevenirne il deterioramento.

Nell'Annesso 1 sono riportate le *checklist* da seguire per un corretto svolgimento delle operazioni di rilievo.

6.17. Stima dell'incertezza della misura

Chi esegue i lavori deve applicare idonee procedure per stimare l'incertezza delle misure per le varie tipologie di dati raccolti, tenendo conto di tutte le componenti che possono influenzarla. Tali procedure possono basarsi su considerazioni metrologiche (calibrazione su banco di misura e stima dell'accuratezza del sistema con minimizzazione dei *bias*) e statistiche (stima della precisione del sistema con indicatori statistici quale, per esempio, lo scarto quadratico medio delle misure, RMS (Root Mean Square)). Il livello di rigore necessario nella stima dell'incertezza dei rilievi (dati) dipende da:

- i requisiti del rilievo, sintetizzati nell'Ordine;
- gli strumenti impiegati;
- fattori esterni quali il moto ondoso, la calibrazione degli strumenti e i risultati del *patch test*, la validazione dei dati.

In particolare, come delineato nella S-44, l'incertezza totale delle misure⁸ dovrà essere calcolata nelle sue componenti orizzontali e verticali a un livello di confidenza del 95%⁹.

6.18. Presentazione dei risultati

I risultati devono essere registrati in modo chiaro, accurato, oggettivo e senza ambiguità.

La relazione tecnica da presentare e allegare alla documentazione tecnica, di cui alla successiva alinea, deve contenere almeno tutte le informazioni richieste e riportate nell'Annesso 1 al presente Disciplinare e deve essere firmata, secondo lo schema riportato nell'Annesso 2, da persone in possesso dei titoli previsti dal precedente paragrafo 5 a).

Nell'Annesso 2 è descritto l'elenco della documentazione minima necessaria per la verifica dei rilievi idrografici da parte dell'IIM al fine di redigere e aggiornare la documentazione nautica di competenza.

L'osservanza di quanto indicato nel presente Disciplinare permette la tracciabilità dei dati dalla loro acquisizione alla loro restituzione.

⁸ Definita nella S-44 TPU, *Total Propagated Uncertainty* (Incertezza Propagata Totale – IPT).

⁹ La componente verticale è denominata *TVU, Total Vertical Uncertainty* (Incertezza Verticale Totale – IVT), mentre la componente orizzontale è denominata *Total Horizontal Uncertainty – THU* (Incertezza Orizzontale Totale - IOT). In particolare, per calcolare la THU ad un livello di confidenza del 95 % è possibile ipotizzare una distribuzione isotropa degli errori nel caso la configurazione geometrica dei luoghi di posizione sia sufficiente a garantirlo.

7. TABELLE - MINIMI STANDARD PER RILIEVI IDROGRAFICI

7.1. Introduzione

Questa edizione del Disciplinare riporta i requisiti minimi per i rilievi idrografici per la sicurezza della navigazione all'interno di due tabelle (1 e 2).

La 6^a edizione della S-44, oltre alle suddette tabelle, contiene una ulteriore tabella (Matrix) creata per garantire una maggiore flessibilità nella definizione dei requisiti a favore di altri tipi di rilievi idrografici eseguiti per scopi non legati alla sicurezza della navigazione con la possibilità di personalizzare i requisiti minimi che il rilievo deve possedere e adattarsi alle esigenze locali. Nel corso di questo Disciplinare non verrà trattata in alcun modo questa matrice e gli ordini previsti con i relativi requisiti minimi sono riportati nella successiva Tabella 1.

7.2. Standard minimi per i rilievi idrografici

Oltre ai requisiti da impiegare nella definizione del rilievo morfo-batimetrico, la nuova edizione della S-44 prevede anche degli standard minimi per la definizione dei requisiti minimi per il posizionamento degli ausili alla navigazione e per la misurazione delle correnti.

Le Tabelle 1 e 2 devono essere lette in congiunzione con l'intero testo del presente documento.

7.2.1. Standard batimetrici

La tabella 1 definisce i minimi standard batimetrici per la sicurezza della navigazione e viene posta particolare attenzione al concetto dell'“*Underkeel Clearance*”. I requisiti seppur specifici per lo scopo del rilievo sono indicati in modo da risultare il più possibile indipendenti dal tipo di tecnologia della strumentazione utilizzata. Le Tabelle 1 e 2 devono essere lette e applicate congiuntamente ma sono indipendenti in fase di validazione dei dati, in modo che l'accuratezza raggiunta per i dati batimetrici (Tabella 1) può essere stimata indipendentemente dall'Ordine raggiunto nell'acquisizione e validazione dei dati di posizionamento previsti dalla Tabella 2, al fine che questi ultimi non degradino la rappresentazione di qualità della batimetria sulla carta nautica e sui prodotti.

7.2.2. Altri Standard relative al posizionamento e alle correnti

La Tabella 2 definisce i minimi standard per il posizionamento degli ausili alla navigazione, della topografia e degli oggetti sopra il datum verticale. Include, inoltre, minimi standard per le misurazioni angolari relative ai settori dei segnalamenti luminosi e ausili alla navigazione, tra cui sistemi di allineamento. Infine vengono anche definiti i requisiti per la misurazione della direzione e velocità delle correnti.

Questi standard si applicano solo quando tali misurazioni sono richieste per il rilievo.

TABELLA 1
 Minimi Standard batimetrici per i rilievi idrografici per la sicurezza della navigazione
 (da leggere congiuntamente all'intero testo del presente documento)

Ordine	Speciale Nazionale	Speciale	1a	1b	2
Descrizione area	Aree in cui il battente d'acqua sotto chiglia è critico e caratterizzate da specifici criteri di manovrabilità. <i>Port management.</i>	Aree in cui il battente d'acqua sotto chiglia è critico.	Aree con battente d'acqua sotto chiglia meno critico ma in cui è possibile la presenza di ostacoli significativi per la navigazione in superficie.	Aree in cui il battente d'acqua sotto chiglia non è considerato problematico per il tipo di navigazione in quella superficie previsto in quella zona.	Aree (con profondità generalmente > 200 m) in cui è ritenuta sufficiente una rappresentazione generica del fondale.
IOT massima consentita (Livello di confidenza 95%)	0.5 m	2 m	5 m + 5% della profondità	5 m + 5% della profondità	20 m + 10% della profondità
IVT massima consentita (Livello di confidenza 95%) (1)	a = 0.10 m b = 0.0075	a = 0.25 m b = 0.0075	a = 0.5 m b = 0.013	a = 0.5 m b = 0.013	a = 1.0 m b = 0.023
Rilevamento di ostacoli (2)	Ostacoli cubici > 0.5 m	Ostacoli cubici > 1 m	Ostacoli cubici > 2 m in profondità fino a 40 m; 10% della profondità oltre i 40 m	Non specificato	Non specificato
Ricerca sul fondo (3)	200 %	100 %	100 %	Raccomandata ma non richiesta	Raccomandata ma non richiesta
Copertura batimetrica (4)	200 %	100 %	≤ 100%	5 %	5 %

Note:

- (1) Poiché l'incertezza dei fondali è determinata da incertezze sia costanti sia dipendenti dalla profondità, va usata la seguente formula per calcolare la IVT massima permessa a un livello di confidenza del 95%. I parametri "a" e "b" per ciascun Ordine, come da Tabella 1, insieme con la profondità "d" vanno introdotti nella formula per calcolare la IVT massima permessa per una determinata profondità:

Dove:
$$\pm\sqrt{a^2 + (bxd)^2}$$

- a è la parte di incertezza che non varia al variare della profondità
b è il coefficiente che rappresenta la parte di incertezza che varia al variare della profondità
d è la profondità
b x d è la quota di incertezza che varia al variare della profondità.

- (2) Un ostacolo cubico è un cubo regolare aventi lati di eguale lunghezza. Va notato che il requisito di rilevamento di cubi di 1 m e 2 m rispettivamente per l'Ordine speciale e l'Ordine 1a IHO è un requisito minimo. Il servizio o l'ente idrografico può ritenere necessario il rilevamento di ostacoli più piccoli per minimizzare il rischio di pericoli per la navigazione in superficie non rilevati. Per l'Ordine 1a, l'estensione del rilevamento ostacoli ai 40 m riflette il pescaggio massimo previsto delle imbarcazioni.

- (3) Per l'Ordine 1a, la ricerca del 100% può essere raggiunta anche con un sistema che non misura la profondità. In tal caso è richiesto che la misurazione della profondità di tutti gli ostacoli significativi rilevati avvenga tramite un sistema batimetrico indipendente. È comunque raccomandato condurre una ricerca del 100% in congiunzione ad una copertura batimetrica del 100%.

Quando viene richiesta una ricerca superiore al 100%, tra cui la ricerca al 200% richiesta per l'Ordine Speciale Nazionale, questa può essere raggiunta tramite un'adeguata sovrapposizione in acquisizione.

- (4) Il concetto di copertura batimetrica è stato introdotto nella sesta edizione della S-44 con lo scopo di definire standard indipendenti dal tipo di tecnologia della strumentazione utilizzata.

- Copertura batimetrica al 100%: va intesa come copertura batimetrica "totale". Questa non garantisce una misurazione di profondità del fondale continua per limitazioni fisiche e della strumentazione.
- Copertura batimetrica < 100%: richiede l'esecuzione di un rilievo di tipo sistematico per un'adeguata e uniforme distribuzione dei dati di fondale nell'area del rilievo e che non deve essere inferiore al 5%. La natura del fondale e i requisiti di sicurezza della navigazione nell'area devono essere tenuti costantemente in considerazione per valutare se il rilievo sistematico pianificato richiede adattamenti o modifiche al fine di assicurare i requisiti richiesti (Tabella 1). Quando la copertura batimetrica è inferiore al 100% la distanza orizzontale tra i fondali non deve superare la distanza corrispondente a 3 volte la profondità media oppure la distanza di 25 m quando maggiore.

Per l'Ordine 1a la copertura batimetrica minore o uguale al 100% è appropriata purché siano determinate tutte le profondità sugli ostacoli significativi e che la batimetria rilevata fornisca un'adeguata descrizione della natura della topografia del fondale.

- Copertura batimetrica superiore al 100% e copertura al 200% prevista per l'Ordine Speciale Nazionale: può essere conseguita a mezzo di una adeguata sovrapposizione.

TABELLA 2

Altri minimi Standard per rilievi idrografici per la sicurezza della navigazione
(da leggere congiuntamente all'intero testo del presente documento)

Gli Standard contenuti nella presente tabella si applicano solo quando tali misurazioni sono richieste per il rilievo.

Tutte le incertezze sono espresse a livello di confidenza 95%

Ordine		Ordine Speciale Nazionale	Ordine Speciale	1a	1b	2
Topografia, oggetti e ausili alla navigazione fissi sopra il livello di riferimento verticale, significativi per la navigazione	IOT [m]	0.5 m	2 m	2 m	2 m	5 m
	IVT [m]	0.25 m	0.5 m	1 m	2 m	2 m
Oggetti e ausili alla navigazione galleggianti	IOT [m]	2 m	10 m	10 m	10 m	20 m
Linea di costa	IOT [m]	1 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Oggetti e topografia, sopra il livello di riferimento verticale, meno significativi per la navigazione	IOT [m]	1 m	10 m	20 m	20 m	20 m
	IVT [m]	0.3 m	0.5 m	1 m	2 m	3 m
Altezza di sicurezza sul datum verticale, larghezza utile, linea di equidistanza, altezze dei settori luminosi (1)	IOT [m]	1 m	2 m	5 m	10 m	10 m
	IVT [m]	0.3 m	0.5 m	1 m	2 m	3 m
Misurazioni angolari (2)	gradi	0.5 gradi				
Direzione correnti	gradi	10 gradi				
Velocità correnti	nodi	0.1 nodo				

Note:

- (1) Si riferisce a misurazioni relative a ostruzioni sopra il datum verticale come ponti e cavi che possono rappresentare un pericolo per la navigazione. Linea di equidistanza, altezze dei settori luminosi possono essere utilizzati per determinare la distanza dalla costa.
- (2) Include le misurazione dei settori luminosi, luci direzionali, luci di guida e di allineamento, rotte di sicurezza e allineamenti.

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 1

ELENCO DELLE OPERAZIONI DA EFFETTUARE
IN OCCASIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI



Il presente Annesso si compone di due *checklist* con le operazioni che di massima vanno effettuate. La prima elenca le operazioni da effettuare prima, durante e dopo il rilievo; la seconda indica nel dettaglio le azioni previste.

Entrambe le *checklist* forniscono gli elementi per la compilazioni dei campi minimi della relazione tecnica da allegare al rilievo idrografico.

CHECKLIST 1 – OPERAZIONI PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO IDROGRAFICO

Elenco delle operazioni da effettuare prima del rilievo idrografico:

- calibrazione periodica della strumentazione impiegata nel rilievo ;
- *training* periodico del personale e relative abilitazioni;
- *offset* tra gli strumenti da utilizzare (lineari e angolari) e determinazione della linea di galleggiamento;
- stima iniziale dell'incertezza di misura relativa alle correzioni e alla strumentazione impiegata nell'esecuzione del rilievo (al fine di valutare le metodologie da usare e adeguatezza della strumentazione per il conseguimento dell'Ordine richiesto);
- allineamento dei sensori e *patch test*.

Elenco delle operazioni da effettuare durante il rilievo idrografico:

- registrazione dei *raw data*;
- registrazione dei dati ausiliari (velocità del suono, marea);
- *log book* delle attività di rilievo.

Elenco delle informazioni/dati da riportare dopo il rilievo idrografico:

- *raw data file* in formato nativo così come registrati durante le fasi di acquisizione (per esempio .all, .xtf, .sdf);
- dati di livello con monitoraggio del datum verticale e velocità del suono (in formato testo o in un foglio elettronico);
- datum planimetrico di restituzione;
- datum verticale di restituzione (per esempio *mean sea level*, *mean low water springs*, *lowest astronomical tide*);
- risultati finali del rilievo sotto forma di file vettoriali o *raster* DEM riferiti ai datum di restituzione;
- indicazione dell'incertezza dei dati restituiti e relativo Ordine del Rilievo;
- relazione tecnica del rilievo con la sintesi di operazioni condotte, procedure seguite e risultati conseguiti.

CHECKLIST 2 – DETTAGLIO DELLE SINGOLE OPERAZIONI

Calibrazione periodica della strumentazione:

- calibrazione periodica dei profilatori di velocità del suono, aggiornamenti *hardware, firmware e software*;
- calibrazione periodica dei sistemi per la determinazione dell'assetto (*heave, roll e pitch*) e prora (*heading*), aggiornamenti *hardware, firmware e software*;
- calibrazione periodica del sistema di determinazione del livello dell'acqua, aggiornamenti *hardware, firmware e software*;
- controllo prestazioni del sistema batimetrico (*service* certificato presso la casa produttrice, prove di funzionamento su aree di geometria nota, prove su poligono idrografico), aggiornamenti *hardware, firmware e software*;
- controllo prestazioni del sistema di posizionamento (caratteristiche delle antenne, prove su punti noti in modalità statica), aggiornamenti *hardware, firmware e software*.

Training periodico del personale e relative abilitazioni:

- competenze idrografiche del personale tecnico coinvolto sulla base di quanto indicato al paragrafo 5 del Disciplinare;
- frequenza di corsi di aggiornamento tecnici sulla strumentazione utilizzata;
- frequenza corsi interni all'impresa sulle procedure di utilizzo della strumentazione e *processing* dati;
- abilitazioni all'utilizzo della strumentazione.

Offset degli strumenti:

- posizione XYZ del/i trasduttore/i nel *vessel reference frame*;
- posizione XYZ del sistema di assetto nel *vessel reference frame*;
- posizione XYZ del sistema di posizionamento nel *vessel reference frame*;
- offset angolari di assetto (*roll-pitch-yaw*) del/i trasduttore/i nel *vessel reference frame*;
- offset angolari di assetto (*roll-pitch-yaw*) del sistema di assetto nel *vessel reference frame*.

Stima iniziale dell'incertezza di misura:

- stima dell'incertezza del sistema batimetrico;
- stima dell'incertezza del sistema di assetto/prora;
- stima dell'incertezza delle misure di velocità di propagazione;
- stima dell'incertezza sulla misura del livello dell'acqua di riferimento (datum verticale)
- stima dell'incertezza sulla misura delle correzioni di livello;
- stima dell'incertezza del sistema di posizionamento;
- confronto della stima dell'incertezza totale con i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 ai fini della scelta dell'Ordine del Rilievo e delle diverse metodologie/strumentazione.

Allineamento dei sensori e *patch test*:

- studio dell'area da utilizzare per il *patch test*;
- studio delle metodologie da utilizzare (caso *single head*, caso *dual head*, ecc.);
- calibrazione del *positioning time delay*;
- calibrazione del *pitch offset*;

- calibrazione dell'*heading (gyro) offset*;
- calibrazione del *roll offset*;
- calibrazione *bar check* (sistematico durante il rilievo).

Registrazione dei *raw data*:

- controllo della corretta registrazione dei *raw data*;
- registrazione di tutti i dati del rilievo da parte del sistema di acquisizione (*batimetria, positioning, prora, assetto*);
- *storage* e relativa procedura di *backup* dei *raw data*;
- catalogazione e organizzazione dei file secondo procedure consolidate.

Registrazione dei dati ausiliari:

- misurazione della velocità del suono e valutazione della relativa periodicità;
- registrazione del dato grezzo dallo strumento e del dato processato per utilizzo nei *software* di acquisizione/*processing*;
- misurazione del livello dell'acqua rispetto al riferimento verticale e valutazione della relativa periodicità, il tutto connesso al monitoraggio di lungo periodo;
- registrazione dei dati di livello grezzi e dei dati processati riferiti al datum.

Log book delle attività di rilievo:

- orari e località;
- operatori coinvolti;
- stato del mare e condizioni dell'imbarcazione (*draft, loading*);
- annotazione di tutte le anomalie strumentali e/o batimetriche che possono aver influenzato le misure;
- i dati al contorno utilizzati (*VS, setting* strumentazione).

Raw data file in formato nativo così come registrati durante le fasi di acquisizione (per esempio .all, .xtf, .sdf):

- verifica della corretta registrazione dei dati idrografici;
- corretta temporeferenziazione dei dati;
- indicazione delle modalità di registrazione dei dati (*pointing angle-travel time, along-across-depth*, posizione dell'antenna GPS o riporto al *reference point*, assetto riferito alla piattaforma inerziale o riporto al *reference point*).

Dati di livello con monitoraggio del datum verticale e velocità del suono (in formato testo o in un foglio elettronico):

- indicazione delle modalità di correzione delle misure dovuta alla variazione di velocità nel mezzo di propagazione;
- riporto dei dati di velocità del suono dal dato in uscita dai profilatori fino ai file elaborati;
- indicazione della procedura di acquisizione dei dati di livello;
- Indicazioni sulla metodologia utilizzata per il calcolo del livello medio mare **locale**;
- riporto dei dati di livello da quelli acquisiti dal sensore fino a quelli elaborati.

Datum planimetrico di restituzione:

- procedura di riporto delle misure di posizione al datum planimetrico di restituzione;
- indicazione dei *software* e matrici utilizzate per passaggi di datum/*frame*;
- stima delle incertezze generate.

Datum verticale di restituzione:

- procedura di riporto delle misure di fondale al datum verticale di restituzione;
- indicazione della procedura di passaggio tra i vari riferimenti verticali fino a quello finale di restituzione;
- stima delle incertezze generate;
- motivazione della restituzione in un particolare datum e sue connessione con i riferimenti verticali nazionali (zero IGM per le quote a terra, componente verticale del datum geodetico ETRF2000 (2008), livello medio mare *locale*).

Risultati finali del rilievo sotto forma di file vettoriali o raster DEM riferiti ai datum di restituzione:

- indicazione dei formati e metadati dei file, comunque compatibili con i comuni formati di interscambio tra enti coinvolti nell'ambito della geomatica (*shapefile*, S-57 file, DTED, BAG, ecc.);
- valutazione delle risoluzioni e caratteristiche dei modelli (DEM, TIN, ecc.) e prodotti vettoriali (batimetriche, *soundings*, ecc.) in relazione alle specifiche richieste per il rilievo (Ordine del Rilievo come da Tabelle 1 e 2).

Indicazione dell'incertezza dei dati restituiti e relativo Ordine di Rilievo:

- stima *ex post* delle incertezze di misura e risultati del rilievo attraverso una procedura matematica di propagazione dell'errore;
- bilancio finale dell'incertezza totale propagata, ottenibile anche attraverso procedure automatizzate nel *software* di processing dei dati;
- confronto tra le incertezze di misura e risultati raggiunti con i minimum standard connessi all'ordine del rilievo.

Relazione tecnica del rilievo con la sintesi delle operazioni condotte, delle procedure seguite e dei risultati conseguiti:

- **indicazione delle operazioni condotte e dei risultati ottenuti, sintetizzabili nel contenuto dei singoli item del presente annesso;**
- formalizzazione della relazione nel formato più confacente agli standard interni della ditta. Per le informazioni da riportare può essere seguita la *checklist* oppure può essere preso a riferimento il formato di relazione riportato nella pubblicazione IHO C-13 *Appendix 5*;
- indicazione dell'Ordine di Rilievo, anche a seguito del *Quality Control Report*, e firma della Certificazione del rilievo.

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 2

DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA
PER LA VERIFICA DEI RILIEVI IDROGRAFICI DA PARTE
DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA




Si delinea, di seguito, la documentazione minima da presentare all'IIM affinché i dati di un rilievo possano essere verificabili e utilizzabili a fini cartografici per la produzione della documentazione nautica.

1. Relazione tecnica

La relazione tecnica, come previsto dall'ultimo articolo dell'Annesso 1, deve contenere almeno le seguenti informazioni considerate obbligatorie/necessarie:

- descrizione/caratteristiche tecniche degli strumenti hardware e software utilizzati per l'esecuzione del rilievo (sistema di posizionamento - ecoscandaglio - sistema mareometrico sistema di determinazione velocità del suono - sistema di acquisizione dati - sistema di elaborazione);
- indicazione per ogni singolo strumento dell'ultima certificazione e/o calibrazione effettuata e del relativo risultato. Ogni indicazione deve essere correlata dal periodo di validità;
- piano degli *offset* (lineari e angolari) tra i vari sensori di bordo¹⁰ e risultati delle procedure di misura a secco e di allineamento dei sensori (*patch test*), come meglio rappresentato nella figura seguente:



- datum orizzontale, datum verticale e datum temporale del rilievo;
- descrizione accurata delle operazioni idrografiche, geofisiche, geodetiche e topografiche;
- monografie dei punti geodetici e capisaldi di livellazione utilizzati come riferimento del rilievo;
- descrizione del *software*, con indicazione della relativa versione e delle procedure applicate nella verifica dei dati;
- descrizione e metodologie applicate per verificare e definire il datum verticale, e ricavare la correzione dei fondali (VS e Livello) e i relativi legami all'ETRF2000 (2008), in particolare la procedura seguita per il monitoraggio del datum;

¹⁰I sensori minimi che devono essere considerati sono il/i trasduttore/i, la IMU/MRU e l'antenna del Sistema di Navigazione e i valori devono essere indicati rispetto al *Reference Frame* del vettore (nave/imbarcazione). In caso di presenza di ulteriori sensori impiegati durante le fasi di *survey* devono essere fornite anche i dati di quest'ultimi.

- descrizione e risultati di eventuali indagini eseguite su fondali anomali o ostacoli sommersi;
- descrizione e risultati delle indagini per la caratterizzazione geofisica e sedimentologica del fondo e del sottofondo (ad esempio da analisi del *backscatter* acustico, sismostratigrafia da *sub bottom profiler*, *boomer*, *sparker* e/o da campionamento diretto con benne, carotieri, *box corer*, etc.);
- descrizione e risultati di eventuali indagini per la mappatura di beni archeologici;
- elenco degli allegati tecnici (registrazioni di marea – velocità del suono – registrazioni barometriche, ecc.);
- *Quality Control Report*;
- alla stessa deve essere allegata la certificazione, a firma dei soggetti di cui capitolo 5 a), di seguito riportata.

CERTIFICAZIONE DEL RILIEVO IDROGRAFICO

Per i professionisti in possesso del Brevetto di Cat. A (Cap. 5 a I))

CERTIFICAZIONE del RILIEVO	Responsabile	DATA	Firma
<p>Io sottoscritto _____ in possesso del “Certificate of Field Proficiency of Hydrographic Surveyor specialized in Nautical Charting Hydrography” N. ___ rilasciato in data _____, certifico che i rilievi effettuati dalla _____ nel periodo dal _____ al _____ presso l’area _____ sono stati effettuati seguendo i minimi standard previsti dalla pubblicazione Disciplinare Tecnico II 3176 edita dall’Istituto Idrografico della Marina.</p> <p>Ordine _____</p> <p>L’invio dei dati all’IIM sarà effettuato a cura:</p> <p><input type="checkbox"/> Certificatore</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità Committente</p>		____/____/____	

Oppure per le figure professionali previste dalla normative (Cap 5. b I)):

CERTIFICAZIONE del RILIEVO	Responsabile	DATA	Timbro e Firma
<p>Io sottoscritto _____ in possesso del titolo di _____¹¹, iscritto all’albo di _____ in data _____ con esperienza pluriennale in ambito idrografico certifico che i rilievi effettuati dalla _____ nel periodo dal _____ al _____ presso l’area _____ sono stati effettuati seguendo i minimi standard previsti dalla pubblicazione Disciplinare Tecnico II 3176 edita dall’Istituto Idrografico della Marina.</p> <p>Ordine _____</p> <p>L’invio dei dati all’IIM sarà effettuato a cura:</p> <p><input type="checkbox"/> Certificatore</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità Committente</p>		____/____/____	

¹¹ Inserire il titolo del professionista e la relativa iscrizione all’albo professionale di chi effettua la verifica/collauda del rilievo come previsto nel Cap. 5 b) (Competenze e Responsabilità).

2. Dati in formato analogico (solo qualora non disponibile in formato digitale)

- Copia degli ecogrammi relativi a scandaglio monofascio (SB), *side scan sonar* (SSS) con tutte le indicazioni di riferimento per l'interpretazione esatta degli ecogrammi (per esempio per SB la chiara indicazione dell'immersione del trasduttore e della VS impostata, nonché eventuali indicazioni di scala ove non automaticamente marcate dallo scandaglio);
- copia delle eventuali altre registrazioni geofisiche (*backscatter* acustico del *multibeam* (MB), *sub bottom profiler*, *chirp*, magnetometri, ecc.);
- copia dei brogliacci di campagna (idrografici, geofisici e/o geo-topografici);
- copia delle osservazioni barometriche e di livello effettuate durante il periodo di esecuzione del rilievo;
- copia delle mappe batimetriche e/o topografiche elaborate dai dati acquisiti;
- copia degli allegati tecnici (vedi relazione tecnica).

3. Dati in formato digitale

In caso di utilizzo di scandaglio SB dovranno essere forniti i file per ogni linea (o gruppi di linee) dei dati acquisiti grezzi (*raw data*) corredati dei dati ausiliari (*position, heave, gyro*).

In caso di utilizzo di scandaglio MB, dovranno essere forniti i *raw data* registrati dallo strumento (formato .all, .xtf, .unb, ecc.) con eventuale registrazione dati *backscatter* acustico MB.

In caso di utilizzo di scandaglio MB, di scandaglio interferometrico, *Airborne Laser Bathymetry* (ALB), i cui dati risultino proprietari del sistema o non esportabili in formati compatibili con i SW in uso presso l'IIM e comunque non ne venga reso pubblico il formato dalla ditta costruttrice, i file organizzati per ogni linea dovranno essere forniti sia come *raw data* (originali) non corretti della marea (senza riduzione), sia come dati elaborati alla massima densità (possibilmente il *data set* completo e non il *grid* a passo costante) in formato ASCII con indicazione del contenuto dei campi, organizzati per colonne almeno con x (E), y (N), z (q), t (data e ora), n. linea.

All'interno della relazione dovranno essere specificate le informazioni già inserite nel *software* di acquisizione e quindi se registrate nei *raw data* (per esempio: VS, offset strumenti, immersione trasduttore, ecc.).

Sono richiesti inoltre:

- file delle misure geodetiche originali ed elaborate (*raw data* RINEX o altri);
- file delle misure topografiche originali ed elaborati (*raw data* e in formato ASCII/foglio elettronico);
- file delle correzioni di livello, tra il livello istantaneo e il datum verticale del rilievo (in formato ASCII/foglio elettronico);
- file delle misure mareometriche e barometriche (*raw data* e in formato ASCII/foglio elettronico);
- file delle misure di velocità del suono (*raw data* e in formato ASCII/foglio elettronico);
- file di LOG (a complemento dei brogliacci di scandagliamento);
- file DGN, SHAPE, DXF o DWG delle mappe batimetriche, geotopografiche prodotte, planimetrie e altri prodotti grafici.

Per poter essere utilizzato nella produzione o aggiornamento della documentazione nautica ufficiale un rilievo idrografico deve contenere tutti gli elementi sopra elencati, deve soddisfare le tolleranze previste nei raccordi con i rilievi preesistenti e con quelli adiacenti in possesso dell'IIM, in accordo con il seguente Disciplinare, e mediante la classificazione dei dati batimetrici in Zone di Confidenza (*Cat ZoC*) come da IHO S-57 (vedi anche IHO C-13 *Manual on Hydrography*).

Di seguito è stata inserita una *checklist* degli elementi da inviare all'IIM.

DISCIPLINARE TECNICO I.I. 3176 Edizione 2021		
DATI IN FORMATO DIGITALE		
VOCE ¹²	O (OBBLIGATORIO)/ P (PREFERIBILE)	Allegato SI/NO
RELAZIONE TECNICA in accordo all'Annesso 1 e 2	O	
Calibrazioni in Situ effettuate (<i>time delay, pitch, roll, heading, bar check, eccetera</i>) (VS, <i>raw data</i> , riepilogo, eccetera)	O	
File delle misure batimetriche originali (<i>raw data</i> es. *.all, *.pds, *.xtf, ..etc)	O	
Progetto di elaborazione dati batimetrici completo	P	
File delle misure geodetiche (se effettuate) originali ed elaborati (<i>raw data</i> RINEX o altri) (Rientrano in questo invio anche i file per il PPK o simili)	O	
File delle misure topografiche (se effettuate o disponibili) originali ed elaborati (<i>raw data</i> e in formato ASCII/foglio elettronico)	O	
Ortofoto (se disponibili)	P	
File delle misure mareometriche e barometriche (<i>raw data</i> e in formato ASCII/foglio elettronico)	O	
File delle correzioni di marea (ASCII/foglio elettronico)	P	
File delle misure di velocità del suono (<i>raw data</i> e/o in formato ASCII/foglio elettronico)	O	
File di backscatter acustico MB e geofisici (<i>raw data</i> e immagini SSS)	P	
File di LOG (a complemento dei brogliacci di scandagliamento)	P	
File di prodotti di elaborazione dei dati delle mappe batimetriche, geotopografiche, planimetrie etc.	P (O ¹³)	

¹² I dati minimi da ricevere per poter essere in grado di VERIFICARE un rilievo idrografico sono tutti quelli obbligatori.

¹³ Obbligatori soltanto i grigliati dei punti batimetrici (x,y,z) ottenuti dall'elaborazione dai dati *raw*, con applicati i dati di *offset*/sensori di movimento/velocità del suono e marea: passo non superiore alla metà della *feature detection* prevista per il rilievo.

DATI IN FORMATO ANALOGICO (qualora non disponibili in format digitale)		
VOCE	OBBLIGATORIO PREFERIBILE	Allegato SI/NO
Copia delle eventuali registrazioni geofisiche (SBP, Chirp, magnetometri, etc.)	P	
Copia dei brogliacci di campagna (idrografici, geofisici e/o geo-topografici)	O	
Copia delle osservazioni di livello e barometriche effettuate durante il periodo di esecuzione del rilievo	O	
Copia degli ecogrammi relativi a SB, SSS con tutte le indicazioni di riferimento per l'interpretazione (per esempio per SB la chiara indicazione dell'immersione del trasduttore e della VS impostata, nonché eventuali indicazioni di scala ove non automaticamente marcate dallo scandaglio)	O	
Copia delle mappe batimetriche e/o topografiche elaborate dai dati acquisiti	P	

4. Dati relativi agli elementi geografici di interesse sulla costa

I dati raccolti in ambito litoraneo o portuale riguardanti la linea di costa, gli ausili alla navigazione e in generale tutti i particolari geografici di interesse sulla costa dovranno pervenire all'Istituto Idrografico corredati di relazione tecnica che ne documenti le procedure di acquisizione e restituzione, inclusa la certificazione di qualità di chi ha eseguito il rilievo.

Eventuali planimetrie nel datum geodetico ETRF 2000 (2008), dovranno essere corredate della documentazione sopra elencata. Le planimetrie di progetto, utili a scopo di pianificazione, non possono essere utilizzate per aggiornare la documentazione nautica perché non sono frutto di misure sul campo e di conseguenza non sono affidabili.

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 3

NORMATIVA



APPENDICE NORMATIVA DI SPECIFICO RIFERIMENTO

RIFERIMENTI NAZIONALI

Si riportano di seguito i riferimenti nazionali posti alla base del presente Disciplinare.

Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947)

L'articolo 117, come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riserva allo Stato la legislazione esclusiva anche su "pesi, misure e determinazione del tempo;..." (articolo 117, comma 2 lettera r);

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (G.U. n. 94 del 21 aprile 1952

- Suppl. Ordinario)

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) che, all'interno del Capo I (*Delle concessioni*) del Titolo II (*Demanio Marittimo*), prevede all'articolo 27:

"L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione. Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.";

Legge 2 febbraio 1960, n. 68 (G.U. n. 52 del 1 marzo 1960)

Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici che all'articolo 1 prevede:

"Sono organi cartografici dello Stato: l'Istituto geografico militare; l'Istituto idrografico della Marina;...omissis...";

Legge 15 novembre 1973, n. 925 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1974)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull' Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967

L'Italia sottoscrive la convenzione con l'obiettivo condiviso dagli altri governi partecipanti di perseguire la cooperazione in materia idrografica a livello intergovernativo, proseguendo l'opera dell'Ufficio idrografico internazionale creato nel 1921 per contribuire a rendere la navigazione più facile e più sicura in tutto il mondo.

Legge 23 maggio 1980, n. 313 (G.U. n. 190 del 12 luglio 1980 - Suppl. Ordinario)

Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione

Legge 4 giugno 1982, n. 438 (G.U. n. 193 del 15 luglio 1982 - Suppl. Ordinario)

Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione

L'Italia recepisce la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/78 (*Safety of Life At Sea*) dell'International Maritime Organization (IMO) impegnandosi con gli altri governi sottoscrittori a emanare tutte le leggi, i decreti, gli ordini e i regolamenti atti a garantire, sotto ogni aspetto, la sicurezza della navigazione.

La convenzione, emendata con modifiche e integrazioni nel corso degli anni, oggi prevede al capitolo V, regola 9:

"...omissis...In particular, Contracting Governments undertake to co-operate in carrying out, as far as possible, the following nautical and hydrographic services, in the manner most suitable for the purpose of aiding navigation:

- *to ensure that hydrographic surveying is carried out, as far as possible, adequate to the requirements of safe navigation;*
- *to prepare and issue nautical charts, sailing directions, lists of lights, tide tables and other nautical publications, where applicable, satisfying the needs of safe navigation; ...omissis..."*

[In particolare, i governi contraenti si impegnano a cooperare per quanto possibile nella realizzazione dei seguenti servizi nautici e idrografici nella maniera più idonea a facilitare la navigazione:

- *garantire che il rilievo idrografico sia effettuato per quanto possibile secondo i requisiti di una navigazione sicura;*
- *realizzare e pubblicare carte nautiche, portolani, elenchi fari, tavole di marea e altre pubblicazioni nautiche, ove necessario, per soddisfare le esigenze della sicurezza della navigazione].*

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (G.U. n. 106 del 8 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84)

Codice dell'ordinamento militare che all'articolo 117 (*Servizio Idrografico della Marina militare*) prevede:

“1. L'Istituto Idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

2. Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto Idrografico della Marina”.

In Italia, dunque, il servizio idrografico nazionale è attribuito all'Istituto Idrografico della Marina, anche organo cartografico dello Stato: questa attribuzione ribadisce quanto già stabilito dal Regio Decreto n. 1205 del 26 dicembre 1872 (G.U. n. 46 del 15-02-1873) *Costituzione dell'Ufficio Idrografico della Regia Marina*.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (G.U. n. 140 del 18 giugno 2010 - Suppl. Ordinario n. 131)

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che all'articolo 222 (*Compiti e funzioni dell'Istituto Idrografico della Marina militare*) prevede:

“1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti: ...omissis...

- a) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale ...omissis...;
- b) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione; ...omissis...;
- c) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
- d) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;

- e) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
- f) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale;
- g) disciplinare gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.

2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni: ...omissis...

- a) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
...omissis...
- b) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
- c) ...omissis...
- d) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
- e) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
- f) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
- g) ...omissis..."

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Il decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2011 (G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 37)

Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale il quale recita all'articolo 2 "il Sistema di riferimento geodetico nazionale adottato dalle amministrazioni italiane è costituito dalla realizzazione ETRF 2000 - all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale" e all'articolo 3 che "le amministrazioni utilizzano il Sistema di riferimento geodetico nazionale per georeferenziare le proprie stazioni permanenti, nonché per i risultati di nuovi rilievi, le nuove realizzazioni cartografiche, i nuovi prodotti derivati da immagini fotografiche aeree e satellitari, le banche dati geografiche e per qualsiasi nuovo documento o dato da georeferenziare".

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

Si riportano di seguito i riferimenti internazionali alla base del presente Disciplinare consultabili sul sito www.iho.int nella sezione *Standards and Specifications*.

- S-44 IHO STANDARDS FOR HYDROGRAPHIC SURVEYS 6th Edition, September 2020
Special Publication n. 44
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-32 HYDROGRAPHIC DICTIONARY
Special Publication n. 32
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-5A STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY “A”
HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.2 – June 2018)
Publication S-5A
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- S-5B STANDARDS OF COMPETENCE FOR CATEGORY “B”
HYDROGRAPHIC SURVEYORS First Edition (Version 1.0.1 – June 2017)
Publication S-5B
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO;
- C-13 MANUAL ON HYDROGRAPHY
1st Edition, May 2005 (corrections to February 2011) Publication C-13
Published by the International Hydrographic Bureau MONACO.

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 4

GLOSSARIO



GLOSSARIO

Accuratezza (*Accuracy*): il grado di corrispondenza del dato teorico, desumibile da una serie di valori misurati, con il dato presupposto o accettato reale (cfr. incertezza, errore).

Assicurazione di qualità (*Quality assurance*): tutte le azioni sistematiche e pianificate necessarie a fornire adeguate garanzie sul fatto che un prodotto o servizio soddisferà determinati requisiti di qualità.

Battente d'acqua libero (*Underkeel clearance*): distanza tra il punto più basso dello scafo di una imbarcazione/nave e il fondale.

Controllo di qualità (*Quality control*): tutte le procedure atte a garantire che il prodotto soddisfi determinati standard e specifiche.

Copertura batimetrica (*Bathymetric coverage*): area rilevata tramite un metodo di misura di profondità di tipo sistematico basato sulla combinazione del rilievo pianificato (*survey pattern*) e dell'area teorica di rilevamento (o insonorizzazione) della strumentazione utilizzata per l'esecuzione del rilievo.

Correzione (*Correction*): la quantità che viene applicata a un'osservazione o relativa funzione per diminuire o minimizzare gli effetti degli errori ottenendo un valore migliore o per ridurre un'osservazione a uno standard arbitrario. La correzione corrispondente a un errore calcolato dato ha eguale grandezza ma segno opposto.

Datum di scandagliamento (*Sounding datum*): il datum verticale a cui sono riferite le profondità di un rilievo idrografico. E' detto anche livello di riferimento degli scandagli.

Errore (*Error*): la differenza fra il valore osservato o calcolato di una quantità e il valore reale della stessa. [NB: Non essendo conoscibile il valore reale non è conoscibile nemmeno l'errore reale. E' legittimo parlare di fonti di errore, ma i valori ottenuti da ciò che si definisce bilancio dell'errore (*error budget*) e dall'analisi dei residui non sono errori, bensì stime di incertezza. Cfr. incertezza].

Errore casuale (*Random error*): rumore/disturbo che determina un errore in una misurazione, causato da fattori variabili e che non possono essere controllati ma solo quantificati statisticamente.

Errore sistematico (*Systematic error*): componente dell'errore di una misurazione che rimane costante o varia in modo prevedibile.

Incertezza (*Uncertainty*): per incertezza di un determinato valore di misura si intende una stima in senso statistico, con un determinato livello di confidenza, dell'errore di una misura inteso come differenza tra la misura e il valore reale (mai conoscibile) della grandezza misurata.

La stima dell'incertezza tiene conto degli errori accidentali e dei residui degli errori sistematici dopo la loro individuazione e correzione. Al fine di individuare e correggere questi ultimi e rendere quindi i relativi residui assimilabili a errori casuali, devono essere messe in atto attente procedure di calibrazione, taratura e controllo (dettagliate nell'Annesso 1).

L'attenta applicazione di tali procedure di calibrazione, taratura e controllo garantisce piena significatività al parametro di incertezza prima definito perché elimina la parte maggiore dell'errore sistematico e lo rende di fatto una stima realistica dell'errore vero.

Incertezza Orizzontale Totale IOT (*Total horizontal uncertainty THU*): la componente di incertezza propagata totale – IPT calcolata sul piano orizzontale. Sebbene venga espressa con un'unica cifra, la IOT è una quantità bidimensionale. Si presuppone che l'incertezza sia isotropa (ovvero che la correlazione fra errori di latitudine e longitudine sia trascurabile). Questo rende la distribuzione Normale circolare e simmetrica e permette di descrivere la distribuzione radiale degli errori rispetto al valore reale con un unico numero.

Incertezza propagata totale IPT (*Total propagated uncertainty TPU*): il risultato della propagazione dell'incertezza quando nella propagazione sono comprese tutte le incertezze di misura coinvolte, casuali e sistematiche. La propagazione dell'incertezza combina gli effetti delle incertezze di misurazione provenienti da fonti diverse con le incertezze di parametri derivati e calcolati.

Incertezza verticale totale IVT (*Total vertical uncertainty TVU*): la componente di incertezza propagata totale IPT calcolata sulla verticale. La IVT è una quantità monodimensionale.

Intervallo di confidenza (*Confidence interval*): cfr. incertezza.

Livello di confidenza (*Confidence level*): la probabilità che il valore reale di una misura sia compreso in un intervallo minore del valore di incertezza dal valore misurato. Va notato che i livelli di confidenza (per esempio 95%) dipendono dalla distribuzione statistica dei dati presunta e vengono calcolati in maniera diversa per quantità monodimensionali (1D) e bidimensionali (2D). Nel contesto del presente Disciplinare, che presuppone una distribuzione dell'errore Normale, il livello di confidenza 95% per quantità 1D (per esempio profondità) è definito come 1.96 x la deviazione standard e il livello di confidenza 95% per quantità 2D (per esempio posizione) come 2.45 x la deviazione standard.

Metadati (*Metadata*): informazioni che descrivono un insieme di caratteristiche dei dati, per esempio l'incertezza dei dati di rilievo. Secondo la definizione ISO i metadati sono quei dati che descrivono un set di dati e il relativo utilizzo. I metadati sono implicitamente legati a una raccolta di dati e riguardano, per esempio, la qualità globale dei dati, il titolo del set, la fonte, l'incertezza della posizione e il *copyright*.

Modello batimetrico (*Bathymetric Model*): una rappresentazione digitale della topografia (batimetria) del fondo marino definito mediante coordinate planimetriche e profondità.

Monitoraggio dell'integrità (*Integrity monitoring*): la capacità di un sistema di fornire avvisi tempestivi agli utenti quando il sistema GNSS non deve essere usato.

Ostacolo (*Feature*): nel contesto del presente Disciplinare, qualsiasi oggetto, artificiale o naturale, che si erge dal fondo e può essere ritenuto rilevante per gli scopi del rilievo.

Ostacolo cubico (*Cubic feature*): nel contesto del presente Disciplinare qualsiasi oggetto tridimensionale avente ogni singola dimensione maggiore di un determinato valore definito dall'Ordine del Rilievo.

Ostacolo significativo (*Significant Feature*): Ostacolo sul fondo che rappresenta un potenziale pericolo per la navigazione o oggetto che si ritiene opportuno rappresentare sulla carta/prodotto nautico.

Profondità ridotte al chart datum (*Reduced depths*): profondità osservate comprensive di tutte le correzioni relative ai rilievi e successive elaborazioni e riferite al datum verticale adottato.

Ricerca sul fondo (*Feature search*): metodo sistematico per l'esplorazione del fondo marino atto a rilevare ostacoli quali relitti, formazioni rocciose e altre ostruzioni presenti sul fondo stesso.

Ricerca totale sul fondo (*Full sea floor search*): metodo sistematico per l'esplorazione del fondo marino atto a rilevare gli ostacoli specificati in Tabella 1 impiegando opportuni sistemi di rilevamento, procedure e operatori qualificati. Nella pratica, la insonificazione/copertura batimetrica del 100% è impossibile e l'utilizzo di tale terminologia andrebbe scoraggiato.

Rilevamento ostacoli (*Feature detection*): la capacità di un sistema di rilevare ostacoli di dimensioni definite. Il presente Disciplinare specifica le dimensioni degli ostacoli che devono essere rilevati nel corso del rilievo ai fini della sicurezza della navigazione.

Sbaglio (*Blunder*): il risultato di una disattenzione dell'operatore o uno sbaglio del sistema; può venire scoperto attraverso la ripetizione della misura.

Sistema di monitoraggio dell'integrità (*Integrity monitor*): apparato usato per monitorare la qualità del segnale differenziale GNSS (DGNSS), consistente in un ricevitore GNSS e un radiotrasmettitore sistemati in un punto topografico noto. Le discrepanze di posizione vengono continuamente monitorate e gli utenti vengono tempestivamente avvisati quando il sistema GNSS non deve essere usato.

Superficie di incertezza (*Uncertainty Surface*): il modello, tipicamente a griglia, che descrive l'incertezza di profondità del prodotto di un rilievo su un'area contigua della crosta terrestre. La superficie di incertezza dovrebbe contenere metadati sufficienti a descrivere in maniera non ambigua la natura dell'incertezza descritta.

DISCIPLINARE TECNICO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI RILIEVI IDROGRAFICI

ANNESSO 5

STAZIONE DI MONITORAGGIO MAREOMETRICA



STAZIONE DI MONITORAGGIO MAREOMETRICA

Premessa

Lo sviluppo tecnologico e la capacità di creare reti di monitoraggio, di controllo e di raccolta dati dedicate allo studio del fenomeno della marea permettono una maggiore libertà nella scelta di siti idonei per l'installazione di mareometri rispetto al passato.

La scelta della strumentazione (i vari tipi di sensori):

Sensore a galleggiante

Per la sua stabilità e sensibilità di risposta è ancora un sensore molto diffuso.

Per poter compiere le sue oscillazioni verticali con la massima regolarità il galleggiante necessita di un "pozzetto di calma" di diametro adeguato che consente di smorzare i fenomeni di onde e risacca presenti nell'area.

Sensore a pressione

Si tratta di un sensore a immersione che misura la pressione della colonna d'acqua soprastante determinandone l'altezza. Anche per questo mareometro è opportuna la predisposizione di un pozzetto di calma che, in virtù delle limitate dimensioni del sensore, potrà essere di diametro più limitato rispetto ai pozzetti per sensori a galleggiante. Il pozzetto potrà essere formato da un tubo, anche di materiale plastico, opportunamente forato in modo da smorzare i fenomeni ondosi e di risacca, che potrà essere ancorato alla banchina. Per la facilità di installazione, è lo strumento preferito nel caso le misure siano effettuate in un limitato periodo di tempo.

Sensore a ultrasuoni o radar

Installato al di sopra della superficie, questo sensore emette un segnale (ultrasonoro o radar) che viene riflesso dall'acqua.

I sistemi mareometrici sono completati da sensori meteorologici per misurare i valori di temperatura e pressione atmosferica. Quest'ultima concorre in maniera diretta alla variazione di livello.

I valori misurati dai sensori sopra descritti sono archiviati in una unità logica di grossa capacità per lo scarico dati in locale o per la trasmissione telematica ai centri di archiviazione.

La scelta del sito di posizionamento (caratteristiche principali):

I fenomeni di marea sono perturbati da molti fattori quali il moto ondoso naturale o provocato dal movimento di navi, con diversi effetti secondo il tonnellaggio, i venti prevalenti ecc. Pertanto, per ottenere misure il più possibile prive di perturbazioni, il sito dovrà essere in una zona protetta e calma (acqua "ferma"). Le zone portuali sono particolarmente adatte per la presenza di dighe o banchine protettive dall'azione del mare.

Se il sensore è a galleggiante o a pressione sarà opportuno creare un pozzetto di calma, da posizionare solidalmente alla banchina in muratura (per esempio tramite staffe) per impedire oscillazioni anomale.

N.B. il pozzetto in genere offre sufficiente protezione da fenomeni di onda e di risacca (risonanza quando si verificano mareggiate esterne alle strutture portuali), ma non da onde particolari di più lungo periodo quali le sesse.

La banchina è il sito d'installazione preferito. E' importante valutare le "ampiezze di marea" da misurare effettuando rapide misure di controllo prima di decidere la posizione su cui fissare saldamente la struttura della stazione mareometrica (supporto dei sensori, pacchetto elettronico di registrazione e trasmissione dati, alimentazione ecc.).

L'alimentazione

L'alimentazione con continuità del sistema è cruciale. La soluzione più diretta è l'alimentazione da rete fissa o a pannelli solari. In ogni caso occorre predisporre un idoneo pacchetto di batterie tampone per evitare interruzioni di alimentazione.

Programmazione dello strumento

Calibrazione e settaggio

La calibrazione dei sensori è in genere garantita dal produttore. In caso di utilizzo prolungato è necessario prevedere controlli regolari.

Il settaggio invece è di competenza dell'utilizzatore. Il corretto settaggio della strumentazione è fondamentale nella misura delle oscillazioni del mare per evitare il fenomeno di *aliasing*, ovvero il sottocampionamento della marea che può portare a errori di valutazione.

Il principale settaggio riguarda la frequenza di campionamento. In area mediterranea la media varia da 1 a 10 minuti.

In genere l'apparato di controllo dei sensori richiede l'impostazione di un intervallo di campionamento e di un intervallo di archiviazione. Lo strumento può cioè effettuare una misura al minuto e archiviare ogni 10 minuti la media dei valori misurati in quell'arco di tempo.

Importante è anche l'*offset*, per riportare i valori misurati a un riferimento altimetrico prestabilito, per esempio un caposaldo di livellazione della Rete Nazionale di livellazione di Alta Precisione IGM o un caposaldo relativo alla componente verticale del datum ellissoidico.

Per quanto riguarda il gruppo "data orario", in Italia il fuso Alfa (GMT + 1h) viene mantenuto anche nel periodo estivo per garantire l'omogeneità dei dati.

Operating program (software di programmazione)

L'impostazione dei settaggi e la sincronizzazione oraria dello strumento viene eseguita per mezzo di semplici applicazioni software che consentono di programmare tutta la strumentazione collegata all'unità logica dell'apparato.

L'apparato può essere controllato in locale o via telematica, monitorando i parametri dell'unità logica (tensione di alimentazione, carica batterie, regolarità di funzionamento), lo stato dei sensori, le misure effettuate ecc.

Si raccomanda di effettuare ciclicamente un confronto della misura effettuata dal sistema con misure istantanee effettuate direttamente.

Affidabilità

Mentre il sensore a galleggiante, e relativo decoder, è stabile nel tempo, i sensori a pressione, radar o a ultrasuoni possono essere soggetti a un decadimento delle prestazioni noto come "deriva". Questo declino di prestazioni, essendo lento e costante, è particolarmente subdolo e difficilmente individuabile. Per ovviare a questo problema la soluzione più semplice è utilizzare due differenti sensori in parallelo, in modo da verificare eventuali scostamenti di misure.

